



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## Deliberazione di Giunta Comunale n° 230 del 18/08/2022

### ORIGINALE

---

**Oggetto:**

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP) APPROVATO CON DGC N.356/2021 ED INTEGRATO CON DGC N.25/2022 E N.68/2022. DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA PER CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021.**

---

L'anno duemilaventidue, addì diciotto del mese di Agosto alle ore 16:00 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		MARTA ALESSIA	X	
RANCHICCHIO CLAUDIO	X		BAGLIONI ELENA		X
PRIMIERI MORENO		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

**Il Presidente**, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamata:**

- la D.G.C.n. 356 del 06/12/2021 avente ad oggetto: " Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica" e sulla quale l'Organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole con verbale n.70 del 07/12/2021 pervenuto al prot.n. 36441 del 07/12/2021;
- la D.G.C. n.25 del 03/02/2022 con la quale si è proceduto ad una integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 al fine di dare corso, nell'anno 2022, alle assunzioni obbligatorie per legge di n. 1 disabile (Cat. B1) e di n.1 categoria protetta (Cat.C1);
- la D.G.C.n.68 del 17/03/2022 con la quale si è proceduto ad una ulteriore integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale, prevedendo, tra l'altro, n.1 posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, tempo pieno, tramite scorrimento della vigente graduatoria del "Concorso pubblico per titoli ed esami di n. 3 istruttori direttivi amministrativi, cat D1, tempo pieno e indeterminato", approvata con determinazione n. 725 del 19/08/2020;
- la D.C.C. n. 78 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
- la D.C.C. n. 79 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la D.C.C. n. 15 del 16/03/2022 con la quale è stato modificato. per la parte che attiene al personale, il DUP 2022- 2024, in conseguenza dell'adozione della DGC n.25/2022;
- la D.C.C. n. 21 del 13/04/2022 con la quale è stato modificato per la parte che attiene al personale, il DUP 2022- 2024, in conseguenza dell'adozione della D.G.C. n.68/2022;

**Considerato** che con D.C.C. n.29 del 12/05/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art.227, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.118/2011;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere a seguito dell'approvazione del consuntivo 2021 alla verifica delle capacità assunzionali dell'Ente, al fine di dare corso alle assunzioni programmate con gli atti sopra menzionati;

### **A) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato. Normativa.**

**Visto** l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto*

*del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";*

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

**Considerato che** le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Vista** la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**Rilevata** la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

## **B) Verifica situazione dell'Ente**

### **I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

**Visto il prospetto di calcolo n.4, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente il valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità e la spesa di personale dell'anno 2021, come risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati, dal quale risulta che per questo comune, il rapporto calcolato è pari al 25,28%.**

## II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera F, avendo al 31/12/2020 n. 14157 abitanti, come da comunicazione e-mail del Settore Demografico del 21/07/2021;

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1	Valori calmierati Tabella 2	Valori soglia Tabella 3
--------------------	-------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

		DM 17 marzo 2020	DM 17 marzo 2020	DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

**Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera F e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 25,28%, si colloca nella seguente fascia:**

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della

spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le **maggiori** assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

### **B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.**

#### **ANNO 2022**

Come risulta dai prospetti di calcolo n.1, n.1a e n.1b allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, risultando l'incremento calmierato superiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico, pari ad € 229.753,00.

#### **ANNO 2023**

Come risulta dai prospetti di calcolo n.2, n.2a e n.2b allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, risultando l'incremento calmierato superiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico, pari ad € 188.228,92.

#### **ANNO 2024**

Come risulta dai prospetti di calcolo n.3, n.3a e n.3b allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, risultando l'incremento calmierato superiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico, pari ad € 237.438,91.

Per quanto sopra riportato, l'Ente si mantiene virtuoso anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, poiché la percentuale ricavata dal rapporto della media delle entrate correnti con la spesa di personale si attesta sempre sotto il 27% e precisamente: anno 2022 25,44%, anno 2023 25,70%, anno 2024 25,32%.

#### **Rilevato che:**

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati n. 4 "dotazione organica anno 2022", n.5 "dotazione organica anno 2023" e n.6 "dotazione organica anno 2024", allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, alla D.G.C. n.68 del 17/03/2022;

**Rilevata** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

**Visti** i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;

**All'unanimità di voti, legalmente espressi;**

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2) DI DARE ATTO** che il Comune di Todi può procedere ad assunzioni come segue:

Anno 2022 entro il valore dell'incremento teorico, pari ad € 229.753,00.

Anno 2023 entro il valore dell'incremento teorico, pari ad € 188.228,92.

Anno 2024 entro il valore dell'incremento teorico, pari ad € 237.438,91.

**3) DI DICHIARARE** il presente atto, all'unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale  
Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---